



Regolamento della Gestione del Patrimonio Artistico e Immobiliare

Approvato dal Comitato di Indirizzo il 1° luglio 2019



**Fondazione
di Sardegna**

Regolamento della Gestione del Patrimonio Artistico e Immobiliare

- Art. 1**
**Ambito di
applicazione**
1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli artt. 8, 9, 10, 11 e 12 dello Statuto della Fondazione di Sardegna (di seguito “Fondazione”), specifica gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, definisce le modalità della gestione patrimoniale in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni e del Protocollo d’Intesa ACRI-MEF.
 2. Il Patrimonio della Fondazione è interamente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in maniera coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro.
 3. Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le politiche di gestione e le procedure per l’acquisizione delle opere d’arte, degli investimenti immobiliari e mobiliari strumentali al fine di contribuire coerentemente a perseguire le finalità istituzionali della Fondazione.

Gli investimenti possono essere costituiti da:

- beni immobili a loro volta suddivisi in:
 - beni immobili strumentali (la sede, le aree destinate ad attività istituzionali e la sede messa a disposizione di imprese strumentali);
 - beni immobili non strumentali;
- beni mobili d’arte;
- beni mobili strumentali.

Art. 2
**Obiettivi generali
dell'investimento**

1. La selezione dei beni è effettuata in coerenza con i principi e gli obiettivi approvati dal Comitato di Indirizzo.
2. Gli investimenti patrimoniali sono finalizzati a costituire un capitale immobilizzato e non a scopo speculativo.
3. I principi a cui la Fondazione si attiene nella selezione degli investimenti sono:
 - la salvaguardia del patrimonio e la sua pianificazione temporale;
 - la diversificazione;
 - la trasparenza;
 - la comparazione;
 - la valutazione dell'intervento in relazione agli obiettivi della Fondazione;
 - l'eticità;
 - la valutazione del rischio e la sua copertura.

Art. 3
**Ambiti di azione
e responsabilità**

1. Sono di competenza del Comitato di Indirizzo:
 - a. tutte le decisioni in merito alle linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti;
 - b. le indicazioni degli obiettivi di lungo periodo, delle strategie di larga massima di impiego del patrimonio e i criteri e le modalità generali di gestione.
2. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le funzioni di gestione. Ad esso spetta l'esecuzione della strategia di investimento e la definizione del percorso operativo.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a. effettua le scelte circa la collocazione del patrimonio nelle diverse tipologie d'investimento;
- b. riferisce periodicamente al Comitato di Indirizzo circa l'andamento della gestione patrimoniale, con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite.

3. In casi di urgenza, o quando lo richiedano ragioni di efficacia e di efficienza gestionale, il Presidente può operare ai fini gestionali ai sensi dello Statuto.

Art. 4
Modalità di
acquisizione
del Patrimonio

1. L'attività di acquisizione è definita sulla base di un documento di programmazione annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione in linea con gli indirizzi forniti dal Comitato di Indirizzo.
2. Nel Bilancio previsionale annuale vengono indicate le risorse finanziarie disponibili.
3. Il Consiglio di Amministrazione può acquistare opere limitatamente ai fondi stanziati a tale scopo in bilancio. In caso di offerte per l'acquisto di collezioni, opere, oggetti di eccezionale pregio e di grande interesse, il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi eventualmente del parere di esperti appositamente individuati, può integrare lo stanziamento con ulteriori risorse, sentito il parere del Collegio Sindacale.
4. Non possono proporsi per l'acquisto opere il cui autore o proprietario sia membro degli organi della Fondazione o sia parente o affine, fino al terzo grado, dei componenti degli stessi organi.
5. La Fondazione può avvalersi delle prestazioni professionali di consulenti esterni ed esperti, scelti con procedure trasparenti ed imparziali, in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

Art. 5
Comitato
per il Patrimonio

È costituito, in seno al Comitato di indirizzo, che ne definisce la composizione e le linee guida, un Comitato per il Patrimonio, costituito da componenti del Comitato di Indirizzo medesimo, dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Direttore Generale e dal Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 6
Fasi del processo
di acquisto

Il processo che il Consiglio di Amministrazione adotta per l'acquisizione dei beni, di cui all'art. 1, si articola nelle seguenti fasi:

- Proposta di acquisto. Tutte le offerte di acquisto sono sottoposte al personale responsabile che ha il compito di effettuare una prima analisi di ricevibilità.
- Creazione di un dossier di acquisto. Sono raccolte e conservate tutte

le informazioni sull'opera: origine, autore, epoca, valore, provenienza, proprietario, e quanto altro utile, possibile o disponibile.

- Accettazione della proposta. La proposta è esaminata e istruita dal personale responsabile, che può avvalersi del supporto di consulenti ed esperti. In caso di valutazione positiva, è sottoposta al Consiglio di Amministrazione. I riscontri documentali e le valutazioni che giustificano l'accettazione dell'acquisto sono conservati nel relativo dossier con la delibera del CdA, la risposta al proprietario, il contratto di trasferimento della proprietà, le ricevute di pagamento, i documenti di presa in consegna e della registrazione inventariale dell'opera.

Art. 7 I criteri di valutazione delle opere d'arte, oggetto di eventuale acquisizione, sono:
Criteri di selezione delle opere d'arte autenticità, coerenza con la collezione, qualità, rarità, datazione, rappresentatività, provenienza, importanza storica, importanza dell'autore o del produttore, valore documentario, transazioni documentate, stato di conservazione, pubblicazioni.

Art. 8 La Fondazione tutela con azioni opportune il proprio patrimonio contro il rischio di un potenziale degrado che può essere più o meno aggravato e accelerato dalle condizioni ambientali in cui i beni si trovano e dalla mancanza di adeguate forme di prevenzione. A tal fine adotta criteri, programmi e soluzioni atti ad assicurare un presidio sostanziale che garantisca la migliore conservazione del patrimonio.
Cura e gestione del Patrimonio

Art. 9 Il Personale responsabile dell'area ha il compito di:
Compiti del personale responsabile

1. svolgere funzioni di collegamento con il Consiglio di Amministrazione, il Direttore della Fondazione e i consulenti esterni;
2. curare la manutenzione e la preservazione del Patrimonio, anche attraverso la pianificazione economica degli interventi;
3. sovrintendere alle attività di restauro;
4. istruire le procedure per le acquisizioni;
5. progettare e realizzare lavori di catalogazione;

6. redigere i registri inventariali e provvedere all'incremento e alla conservazione della documentazione;
7. realizzare lavori di inventariazione e gestione dell'archivio informativo;
8. partecipare alla progettazione dell'esposizione delle opere in funzione della loro fruibilità;
9. pianificare e coordinare l'organizzazione e la presentazione dell'attività informativa, divulgativa ed espositiva;
10. svolgere funzioni di raccordo con le comunità e gli enti del territorio.

Tali attività possono essere svolte anche con il supporto di consulenti esterni ed esperti, selezionati dagli organi preposti con procedure trasparenti ed imparziali e in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

Art. 10
Attività
di monitoraggio
e verifica

1. Il Consiglio di Amministrazione verifica costantemente il percorso di acquisizione e lo stato del Patrimonio attraverso opportune attività di controllo e monitoraggio.
2. Il Comitato di Indirizzo verifica periodicamente la strategia di investimento in coerenza con i principi generali dello Statuto.
3. Il Collegio Sindacale provvede alla verifica periodica dell'adeguatezza delle procedure interne di controllo e di rendicontazione dell'attività di gestione del patrimonio.

Art. 11
Rendicontazione

1. Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano rispondenza nella contabilità e nel Bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza della rilevanza fiscale, connessa agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico degli investimenti.
2. La Fondazione fornisce un'adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati nella Nota Integrativa del bilancio consuntivo annuale.

Art. 12 Il presente Regolamento è pubblicato sul sito Internet della Fondazione.

Pubblicità istituzionale

Art. 13 Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di approvazione

Norma transitoria da parte del Comitato di Indirizzo (1° luglio 2019).